



# Il governo prepara i trasferimenti verso gli enti locali

# **Siamo tutti Precari**

Palermo, 12 aprile 2002

Prot. 02335

Il governo regionale con la finanziaria 2002 ha deciso di avviare il processo di trasferimento di competenze e personale regionale e degli enti collegati previsto dalla Legge 10 verso gli enti locali. Ma il governo non emanerà i regolamenti previsti dalla Legge 10, infatti gli stessi verranno sostituiti da decreti presidenziali che conferiscono al governatore un potere "divino" nell'operazione in corso. Anche per dire no a questa inaccettabile procedura i dipendenti regionali, al fine di potere garantire i diritti acquisiti hanno proclamato lo **sciopero generale del 23 aprile** (concentramento a piazza Don Sturzo, Palermo, ore 9 – corteo sino Palazzo d'Orleans).

## **Art. 22 legge finanziaria 2002 - Trasferimento funzioni enti locali**

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione"; b) al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana"; c) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale"; d) al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";

**L' Art. 31 Legge 10 del 2000 stabilisce che "tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali."**

**Art. 32 prevede che "Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni".**

**L'Art. 34:** 1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

**2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 e nell'articolo 33.**

## **Art. 35 - Regolamenti di esecuzione**

1. Con **regolamenti** da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore **della presente legge** vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni.

2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun **regolamento** è emanato nel rispetto dei seguenti criteri: a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale **specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre** perché interessata dal conferimento; b) previsione che **gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.**

3. Ciascuno dei **regolamenti** di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:

a) **trasferimento di personale**, mantenendo la qualifica di provenienza; b) **patrimonio da trasferire**; c) **risorse finanziarie da trasferire.**

**[www.inkazzati.org](http://www.inkazzati.org)**